

FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE

07/01/2014

0000092

Prot. n. 3


Verona, 07 GEN. 2014

Al Sindaco del Comune di Falcade  
Dr. Michele Costa.

Sede

Si consegna nelle mani del Sindaco di Falcade (BL), Sig. dr. Michele Costa, una copia, in originale, della convenzione relativa al progetto "Nuova cabinovia Molino - Le Buse".

Distinti saluti.



MIL PRESIDENTE  
Aldo Brancher

*[Handwritten signature]*

Per ricevuta  
*[Handwritten signature]*

Segreteria ODI  
Organismo di Indirizzo  
Via Lungadige Capuleti, 11  
37122 Verona  
Tel. 045-8083042  
Fax 045-8083001  
Posta Certificata: [Fondoodi@pec.it](mailto:Fondoodi@pec.it)  
sito web: [www.fondoodi.it](http://www.fondoodi.it)



ODI - Organismo di Indirizzo, per la valutazione e l'approvazione del finanziamento di progetti per valorizzazione i territori dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano  
Via Lungadige Capuleti 11 - 37122 Verona - Tel +39 045 8083042  
Carg. Chigi P.I. 00187 Roma - Tel +39 06 67794464 - Fax +39 06 67792740  
C.F. 93226200235

## Convenzione tra

Odi-Organismo di indirizzo, con sede a Verona, Lungadige Capuleti 11, codice fiscale 9322620235, rappresentato, giusto DPCM 14 gennaio 2011 art.6, dal Presidente on. Aldo Brancher e domiciliato per la carica presso la sede dell'Organismo medesimo

E


Il Comune di Falcade (BL) Piazza Municipio n. 1, cod. fisc. 80000430258 p.iva 00255230252 rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Michele Costa, nato a Agordo il 09/03/1976 e domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune.

### Richiamati

- la legge 23 agosto 1988 n. 400 recante " Disciplina dell'attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010), ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 117,118,119,120 e 121;
- Il D.p.c.m. 14 gennaio 2011, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano;
- Il Regolamento interno, approvato dal Consiglio ODI in data 2 maggio 2011, con il quale sono state stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione dell'Organismo, finalizzati al migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'attuazione degli obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento dei progetti, anche pluriennali;
- L'Avviso pubblico anno 2012, approvato dal Consiglio ODI in data 30 maggio 2012, che ha stabilito le modalità e i criteri per l'adozione delle misure di valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano;

### Considerato che

- a seguito della pubblicazione dell'Avviso, i Comuni confinanti hanno inviato all'ODI, entro il 16 luglio 2012 quale termine ultimo per la presentazione dei progetti, n. 80 proposte progettuali, per un importo complessivo pari a Euro 188.193.387,18, di cui n.47 progetti con richiesta di finanziamento inferiore o uguale a Euro 800.000,00 e n.33 progetti con richiesta di finanziamento superiore a tale soglia;



- in data 26 luglio 2013, con delibera n.10, il Consiglio ODI ha approvato due graduatorie, una relativa ai progetti con richiesta di finanziamento inferiore o pari a Euro 800.000,00 (graduatoria A) ed una seconda con richiesta di finanziamento ricompresa tra Euro 800.000,00 e 10.000.000,00 (graduatoria B);
- nella stessa seduta e con medesimo provvedimento deliberativo, il Consiglio ha altresì stabilito che solo a seguito del versamento delle somme dovute dalle due Province Autonome, sarà possibile procedere all'erogazione del finanziamento dei progetti di cui:
  - alla graduatoria A) fino alla posizione n. 41;
  - alla graduatoria B) sino alla posizione n. 8.

Visto che

- il Comune di Falcade (BL) capofila in forma associata con i Comuni: Comune di Canale d'Agordo e Comune di Vallada Agordina ha proposto un progetto denominato "Nuova cabinovia Molino – Le Buse", che nell'ambito della graduatoria B) sopra richiamata risulta posizionato al 6° posto e pertanto beneficiario di un finanziamento corrispondente a Euro 9.812.852,00 (novemilionioctocentododicimilaottocentocinquantadue/00), oltre al cofinanziamento di Euro 4.205.508,00 (quattromilioniduecentocinquemilacinquecentotto/00) da parte di Impianti Falcade Col Margherita, per un importo complessivo di Euro 14.018.360,00.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art.1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente atto la realizzazione, da parte del Comune di Falcade (BL), dell'intervento denominato " Nuova cabinovia Molino – Le Buse" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 12/07/2012 , a favore del quale l'ODI riconosce un finanziamento pari a Euro 9.812.852,00 (novemilionioctocentododicimilaottocentocinquantadue/00), a favore di una spesa complessiva ammessa di Euro 14.018.360,00 (quattordicimilionidiciottomilatrecentosessanta/00).

#### **Art.3 COSTO DELL'INTERVENTO**

Il costo per la realizzazione dell'intervento deve corrispondere a quello contenuto nel quadro economico complessivo del progetto approvato con deliberazione del Comune beneficiario e successivamente fatto oggetto dell'istruttoria ODI.

#### **Art.4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

Il Comune si obbliga a:

- a. attestare che le spese ammesse a finanziamento non sono già state oggetto di altro contributo e/o agevolazione e/o sussidio anche con riferimento al Fondo Aree Svantaggiate di cui al DPCM 13/10/2011 (Fondo Letta);



- b. comunicare tempestivamente qualunque variazione dei nominativi relativi ai referenti di progetto, dei dati relativi agli interventi finanziati nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del progetto;
- c. trasmettere all'ODI la documentazione di cui agli articoli che seguono nonché quella ulteriore che verrà richiesta nelle fasi di realizzazione del progetto, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini del monitoraggio;
- d. rispettare la tempistica per la realizzazione degli interventi (punto 3.4 dell'Avviso), con particolare riferimento all'affidamento dei lavori e alla loro conclusione, salvo eventuali proroghe autorizzate dall'ODI;
- e. trasmettere copia della polizza fideiussoria a garanzia degli impegni finanziari assunti da soggetti privati nell'ipotesi di compartecipazione al finanziamento;
- f. predisporre uno specifico capitolo nel bilancio comunale, in attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. n. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010, conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa al finanziamento concesso, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- g. consentire l'effettuazione di controlli documentali e di visite in loco nonché ispezioni e controlli da parte dei tecnici incaricati dall'ODI, nelle diverse fasi di avanzamento dei lavori, come previsto dal punto 3.3 dell'Avviso 2012 nonché dagli art. 6 e 7 del Regolamento Interno dell'ODI;
- h. rispettare il vincolo di destinazione di cui al successivo art.15 "Stabilità delle operazioni";
- i. adottare procedure di evidenza pubblica in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, di esecuzione dei lavori e di acquisto di forniture ai sensi del d.lgs. 163/2006 e del suo regolamento attuativo d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207;
- j. acquisire e comunicare all' Organismo, il Codice Unico di Progetto (CUP), sia provvisorio che definitivo, previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2003. All'acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico di Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990. E' obbligatorio il riferimento al codice CUP in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza del codice CUP non sarà possibile alcuna liquidazione del contributo;
- k. inserire nei contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi, prescrizioni, vincoli ed eventuali penalità per il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti l'ammissibilità delle spese e la tempestività di realizzazione.

#### Art .5 DURATA

La durata massima del completamento lavori è di tre anni.

#### Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il Comune beneficiario del finanziamento dell'ODI si configura, in termini di normativa nazionale, come stazione appaltante. Ove l'intervento o parte di esso venga realizzato da altro soggetto, il rapporto con il medesimo dovrà essere soggetto ad apposita convenzione tra il comune beneficiario e tale soggetto che riprenda integralmente gli obblighi per la stazione appaltante.

Per l'affidamento degli incarichi relativi ai servizi, lavori e forniture, deve trovare applicazione il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE" e s.m.i.



Il Comune dovrà consegnare all'ODI la documentazione di seguito elencata, sia in formato cartaceo sia su supporto digitale, alle relative scadenze:

#### FASE 1 – PROGETTAZIONE E TITOLI AUTORIZZATIVI

SCADENZA: 300 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione

- Copia della delibera del Comune beneficiario dell'approvazione del progetto definitivo;
- Copia della delibera (o altro atto equivalente) di nomina del Responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Copia della determinazione per l'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria unitamente all'eventuale bando di gara e al verbale di aggiudicazione. Gli incarichi in questione dovranno essere affidati secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e al d.p.r. 207/2010.
- Copia del progetto definitivo dell'intervento (così come definito dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006) approvato dal Comune beneficiario, con l'impegno a contenere la spesa dell'opera nei termini economici previsti dal progetto presentato. Copia di tale progetto definitivo dovrà essere prodotta corredata delle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente oppure di copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole, nonché dalla dichiarazione di conformità urbanistica dell'opera alle norme di attuazione dello strumento urbanistico rilasciata dal Comune competente e verbale di verifica ex art. 54 c.6 del d.p.r. 207/2010.

Resta inteso che, qualora il Comune beneficiario ritenesse di affidare, per la predisposizione della fase progettuale già presentata e approvata dall'ODI, incarichi progettuali a tecnici diversi rispetto a quelli già coinvolti nella fase progettuale approvata, gli oneri relativi saranno a carico del Comune stesso.

Si precisa che qualora, per specifiche competenze necessarie alla elaborazione del progetto nelle fasi successive o per il verificarsi di cause di forza maggiore, motivate, venga affidato l'incarico a più professionisti, l'impegno di spesa complessivo non potrà in alcun modo superare la quota del 15% per progetti di valore non superiore a 5 milioni di lavori euro e del 10% per progetti di valore superiore. Le eventuali eccedenze saranno poste a carico del Comune.

#### FASE 2 – REALIZZAZIONE

SCADENZA: 240 giorni dalla definizione della 1° fase

- Copia del contratto di appalto, sottoscritto dagli interessati, conseguente all'aggiudicazione dei lavori unitamente al bando di gara e al verbale di aggiudicazione;
- Copia del progetto esecutivo (così come definito dall'articolo 93, comma 5 del D.Lgs. 163/2006) e verbale di validazione ex art. 55 del d.p.r. 207/2010;
- Copia della comunicazione d'inizio lavori;
- Per ogni S.A.L.: Copia della documentazione inerente lo stesso e relativo certificato di pagamento.

#### FASE 3 – CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE FINALE

SCADENZA:.....(entro 60 giorni dal c.r.e. o dal certificato di collaudo)

- Copia della documentazione inerente i vari S.A.L. finale e relativo certificato di pagamento;
- Copia del certificato di collaudo tecnico e amministrativo dell'intervento per lavori di importo pari o superiore a Euro 500.000,00 o del certificato di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP, per importi di lavori inferiori a Euro 500.000,00.



Entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, dovrà essere presentata la rendicontazione finale. Per rendicontazione finale si intende la documentazione approvata a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e della contabilità finale dei lavori.

#### Art.7 PROROGA

Il termine per l'affidamento/completamento dei lavori può essere prorogato, su richiesta motivata del Comune beneficiario del finanziamento, per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso. La proroga è concessa con deliberazione dell'ODI per un tempo massimo di sei mesi.

Previa richiesta motivata, con provvedimento del Presidente dell'ODI, potrà essere concessa una sola proroga dei termini di scadenza fissati per la Fase 1 e per la Fase 2 di ulteriori 90 giorni, rimanendo in ogni caso invariato il termine relativo alla Fase 3 per la conclusione degli interventi e la presentazione della rendicontazione finale.

Qualora, entro le scadenze sopraindicate ed eventualmente prorogate, i soggetti beneficiari non dovessero presentare la documentazione prevista, verrà automaticamente a decadere la possibilità di erogazione del contributo.

#### Art.8 VARIANTI AI SINGOLI INTERVENTI APPROVATI

Non sono ammissibili modifiche ai singoli interventi approvati (con riferimento alla richiesta di finanziamento ODI), non imputabili a causa di forza maggiore o a impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implichino il venir meno, di uno o più requisiti di ammissibilità dei singoli interventi. In ogni caso, le modifiche devono essere preventivamente autorizzate dall'ODI.

Il finanziamento pubblico concesso non può aumentare a seguito di varianti alle progettazioni autorizzate dall'ODI e comportanti un aumento della spesa ammissibile.

L'ammontare del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della spesa ammissibile a seguito di modifiche o rendicontazioni parziali.

Nei casi in cui siano adottate varianti in corso d'opera, sono ammissibili esclusivamente quelle ai sensi dell'art. 31 co. 4 della direttiva 2004/18/CEE e nei limiti dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Tali varianti dovranno essere trasmesse all'ODI entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Comune beneficiario accompagnate da una dettagliata relazione tecnico descrittiva e da una dichiarazione del responsabile del procedimento che ne attesti la conformità agli obiettivi e ai requisiti dell'azione 3.2.3. L'omessa comunicazione comporterà l'inammissibilità delle spese relative alle varianti, salvo sospensione del termine per verifiche e/o approfondimenti.

Eventuali eccedenze derivanti da ribassi di gara che superino il limite di 1/5 dei lavori posti in gara d'appalto, saranno trattenute dall'ODI nella fase di liquidazione finale.

Rimane in capo al Comune beneficiario ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

#### Art.9 MONITORAGGIO

Il Comune beneficiario è tenuto ad inviare all'ODI tutti i dati e le informazioni necessari al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.



#### Art.10 ESECUZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune beneficiario, nel corso della realizzazione del progetto, è tenuto ad utilizzare un sistema contabile distinto al fine di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e sinottici di tutte le operazioni oggetto di finanziamento e facilitare la verifica delle spese sostenute.

In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:

- stati dettagliati delle spese che rechino l'importo delle somme versate e che riportino per ciascun documento giustificativo le date di ricevimento e di pagamento;
- stati sinottici delle spese relative all'insieme delle azioni finanziate.

#### Art.11 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato fino al 100% di tutte le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in relazione alla spesa complessiva ammessa.

La liquidazione delle spese sostenute per la predisposizione dei progetti sarà effettuata solo alla conclusione della 1° fase di cui all'articolo 6 della presente convenzione.

La liquidazione del finanziamento verrà disposta, su richiesta del Comune beneficiario, con le seguenti modalità:

- fino al 95% del totale dei costi ammessi a finanziamento, in proporzione alla percentuale di realizzazione dell'intervento attestata dagli stati di avanzamento lavori (SAL), accompagnati dal relativo provvedimento di approvazione da parte del competente organo;
- il saldo, sulla base della completa rendicontazione finale documentata dal beneficiario. Per rendicontazione finale si intende la documentazione approvata a seguito della contabilità finale dei lavori e del rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo;
- nei SAL (stati di avanzamento) successivi al primo e al saldo finale dovranno obbligatoriamente essere allegate le fatture quietanzate relative alle spese liquidate nel precedente.

#### Art.12 VERIFICHE E CONTROLLI

L'ODI si riserva la facoltà di effettuare controlli, documentali e in loco, al fine di verificare:

- la veridicità delle dichiarazioni rese;
- la conformità delle spese e delle operazioni al progetto finanziato;
- l'effettività e la conformità delle spese dichiarate e la loro regolarità agli effetti fiscali ed amministrativi;
- il rispetto degli obblighi e degli adempimenti contenuti nella presente convenzione;
- lo stato di realizzazione degli interventi in conformità alle previsioni crono programma e del progetto;
- l'effettiva destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento.

#### Art. 13 COLLAUDO DELLE OPERE

L'ODI nominerà i collaudatori che effettueranno i sopralluoghi e le verifiche, sia nella fase di realizzazione sia nella fase di conclusione dell'intervento. I collaudatori saranno scelti dall'ODI, attingendo dall'elenco regionale dei collaudatori e/o dagli elenchi provinciali forniti dagli Ordini professionali. La scelta dei collaudatori o dei componenti le commissioni collaudatrici, sarà effettuata tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisita in materia di opere pubbliche e in relazione all'importanza delle opere da sottoporre a collaudo. Le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e



la trasmissione dei documenti all'ODI, devono essere compiute nel termine di quattro mesi dalla data di ricezione dei prescritti atti di contabilità finale da parte del collaudatore.

Le spese e gli oneri conseguenti sono a carico del Comune beneficiario, fermo restando che gli stessi trovano copertura all'interno del quadro economico del progetto.

#### ART.14 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è revocato con decreto del Presidente dell'ODI nei seguenti casi:

- dichiarazioni rese risultanti non veritiere o accertamento di spese non pertinenti al progetto finanziato;
- accertamento di varianti o modifiche al progetto finanziato non autorizzate dall'ODI;
- mancata presentazione della rendicontazione finale o irregolarità non sanabili nella stessa;
- mancato rispetto degli obblighi indicati all'art. 4;
- diversa destinazione d'uso dell'opera finanziata.

#### ART. 15 STABILITA' DELL' INTERVENTO

L'intervento oggetto di finanziamento non deve subire modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
- risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà dei sedimi e degli immobili.

Il Comune beneficiario del contributo è soggetto ad un vincolo di destinazione oggettivo.

Il vincolo oggettivo consiste nell'obbligo di destinare e utilizzare i beni oggetto di finanziamento esclusivamente per l'esercizio delle attività per il cui svolgimento sono state progettati, garantendone la funzionalità e l'operatività per un arco temporale di dieci anni e senza interruzioni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo di ciascun singolo intervento.

Per i beni mobili acquisiti con il finanziamento ODI, il vincolo di destinazione oggettivo consiste nel mantenere e utilizzare tali beni, per le finalità progettuali, per un periodo di durata di almeno cinque anni. Se durante tale periodo i beni mobili divenissero inadatti all'uso, dovranno essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di finanziamento.

Il vincolo di destinazione ha decorrenza dalla data di liquidazione a saldo di ogni singolo intervento.

Qualora la disponibilità di un manufatto, infrastruttura e/o area oggetto dell'intervento venga concessa in regime di comodato d'uso, in altra forma di servitù o diritto d'uso, la durata di quest'ultimo deve essere almeno decennale e comunque garantita da un contratto che assicuri la stabilità dell'operazione.

#### Art.16 PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

Per ciascun intervento, il soggetto beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che il progetto viene realizzato con le risorse messe a disposizione dal Fondo ODI.

Il soggetto beneficiario si obbliga a porre in essere tutte le azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale d'informazione e comunicazione, necessari a garantire la visibilità della realizzazione finanziata dal Fondo e pertanto deve:

- installare nel luogo dell'intervento, durante la sua attuazione, in modo evidente e in siti ben visibili, uno o più cartelli che informino il pubblico che la realizzazione avviene con il finanziamento del Fondo ODI;
- sostituire, entro 6 mesi dal completamento dell'intervento, il cartello con una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative;



- fornire riscontro fotografico delle attività di cui sopra;
- dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al progetto, che lo stesso è stato finanziato dal Fondo ODI.

#### Art.17 CONTROVERSIE

Nel caso in cui la giurisdizione su eventuali controversie tra l'Amministrazione Comunale e l'ODI, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, spetti al Giudice ordinario, si applicano le norme sul Foro dello Stato.

Competente per territorio è il Tribunale di Venezia.

#### ART.18 REGISTRAZIONE

Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e solo se soggetto ad obbligo di registrazione.

#### Art. 19 OPERATIVITA' ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Le parti convengono di subordinare l'operatività del progetto e l'erogazione del finanziamento al versamento della quota dovuta da parte delle Province Autonome di Bolzano e Trento o dello Stato. Pertanto le scadenze di cui al presente atto inizieranno a decorrere dalla data di comunicazione, da parte dell'ODI, dell'effettiva disponibilità del finanziamento.


#### Art.20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale e dalla normative regionali vigenti.

L'ODI si riserva – ove necessario od opportuno – di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni a seguito dell'emanazione di nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.

Eventuali variazioni e/o integrazioni alla presente convenzione saranno adottate con successivi provvedimenti.

VERONA, 07 GEN. 2014

IL PRESIDENTE DELL'ODI  
  


IL SINDACO DEL COMUNE DI FALCADE  
  
